



Ministero delle  
Attività Produttive  
**DG AMTC**



**DG SANCO**

## Dal 6 novembre, nuovi standard europei di sicurezza dell'aviazione

La Commissione Europea adotta nuove misure di sicurezza per aumentare la protezione a bordo degli aerei: dal trasporto dei liquidi alla lista nere delle compagnie aeree.

Dal **6 novembre 2006**, entra in vigore in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera, il nuovo **Regolamento CE n. 1546/2006** del 5 ottobre, che dispone una serie di restrizioni relative alla quantità di sostanze liquide che è possibile portare a bordo degli aeromobili nel proprio **bagaglio a mano**. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i voli da aeroporti dell'UE, qualunque sia la loro destinazione o la nazionalità della compagnia aerea, in modo da armonizzare le misure di protezione su tutto il territorio dell'Unione.

Le nuove misure di sicurezza vanno a colmare una lacuna del nostro sistema difensivo e rappresentano una risposta dell'Europa agli attentati sventati a Londra lo scorso agosto, intesi a piazzare bombe di esplosivo liquido su un aereo diretto negli USA. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa comporta per i passeggeri il nuovo regolamento.

Innanzitutto, le nuove disposizioni si applicano a **tutti i liquidi trasportati nel proprio bagaglio di cabina** e non nel bagaglio da stiva, che viene consegnato al check-in e ritirato nell'aeroporto di destinazione e per il quale continua ad essere in vigore il divieto di trasportare esplosivi, gas compressi, sostanze infiammabili, infettive, velenose, corrosive, ecc.

**Ai punti di controllo aeroportuale**, ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per verificare l'eventuale presenza di sostanze liquide e degli altri articoli già vietati per legge.

I passeggeri possono portare a bordo degli aerei

solo **piccole quantità di liquidi**, contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri o equivalenti (ad esempio 100 grammi) e, a loro volta, inseriti in un sacchetto di plastica, con capienza non superiore ad **1 litro** ovvero di dimensioni pari a circa cm 18 x 20, **trasparente, risigillabile e da trasportare separatamente** al resto del bagaglio a mano. Per ogni passeggero sarà consentito **un solo sacchetto**.

I **liquidi** che possono essere portati a bordo, seguendo le suddette precauzioni, **comprendono**:



- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi;
- creme, lozioni ed olii;
- profumi;
- sprays;
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia;
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti;
- sostanze in pasta, incluso dentifricio;

- miscele di liquidi e solidi;
- mascara;
- ogni altro prodotto di analoga consistenza.

Alcune **eccezioni** a queste limitazioni riguardano medicinali e prodotti dietetici (ad es.: alimenti per bambini) per l'utilizzo durante il viaggio, il cui effettivo bisogno però potrebbe essere necessario provare.

I passeggeri, inoltre, possono continuare a portare a bordo **articoli liquidi**, come bevande e profumi, acquistati nei negozi, **duty free** al di là dei controlli di sicurezza aeroportuali e sugli aeromobili, ma solo ed esclusivamente **all'interno di apposite buste** che dovranno rimanere sigillate.

Infine, **per facilitare l'esecuzione dei controlli** negli aeroporti e garantire la sicurezza aerea, il regolamento rende **obbligatorio** ai passeggeri:

- 1) **presentare** al momento dei controlli di sicurezza **tutti i liquidi** trasportati nel bagaglio a mano;
- 2) **togliersi giacca e soprabito** per i dovuti controlli;
- 3) **estrarre** dal bagaglio a mano i **computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici ingombranti**, da far sottoporre separatamente ad ispezione;
- 4) **tra 6 mesi**, verranno imposti **nuovi limiti alle dimensioni del bagaglio a mano** (cm 56 X 45 X 25) con alcune eccezioni relative a colli particolari.

Vi consigliamo, inoltre, di presentarsi con ampio anticipo ai varchi di controllo. E lo stesso è il consiglio dato dall'Enac e dalle principali compagnie aeree.

Per avere maggiori informazioni sulle nuove disposizioni sul bagaglio a mano e sui controlli di security, vi consigliamo di visitare il sito internet [www.enac-italia.it](http://www.enac-italia.it) o di contattare il **Numero Verde dell'ENAC 800 898 121**. Inoltre, puoi visitare il Portale della **Commissione Europea** dedicato al trasporto [http://ec.europa.eu/transport/air\\_portal/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/air_portal/index_en.htm)

Ricapitolando, le nuove regole sul bagaglio a mano si applicano:

**Quando:** dal 6 novembre 2006

**Dove:** In tutti gli aeroporti dell'UE, più in Norvegia, Islanda e SVizzera

**Cosa:** acqua ed altre bevande, minestre, sciropi; creme, lozioni ed olii; profumi; sprays; gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia; recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti; sostanze in pasta, incluso dentifricio; miscele di liquidi e solidi; mascara; ogni altro prodotto di analoga consistenza

**Come:** in recipienti di capacità massima di 100 ml, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e sigillabile con capienza massima di 1 l o di dimensioni circa di cm 18 X 20, da trasportare separatamente dal resto del bagaglio a mano. E' consentito un solo sacchetto per passeggero.

**Eccezioni:** medicinali, prodotti dietetici necessari in viaggio e i liquidi acquistati nei punti vendita oltre i controlli di sicurezza.

## Altre misure di sicurezza: la "lista nera" dei vettori aerei

Con il **Regolamento 2111/2005 CE** del 14 dicembre, entrato in vigore nel Gennaio 2006, la Commissione Europea ha istituito il primo elenco comunitario di vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea, reso pubblico sul **sito internet della CE** ([http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list\\_it.htm](http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm)) e sulla **Gazzetta ufficiale dell'UE** (<http://europa.eu.int/eur-lex/>), aggiornandolo almeno ogni 3 mesi.

La "lista nera" rappresenta un altro importante passo avanti verso il miglioramento della sicurezza aerea e la tutela dei passeggeri, dando alla CE la possibilità di limitare o interdire totalmente il proprio spazio aereo ai vettori ritenuti non sufficientemente sicuri al trasporto passeggeri e merci, in base al rispetto dei criteri obiettivi e trasparenti previsti dal suddetto regolamento.



Tali criteri si fondano principalmente su:

- i risultati delle ispezioni effettuate presso gli aeroporti europei;
- l'uso di aeromobili antiquati, obsoleti o soggetti a scarsa manutenzione;
- l'incapacità dei vettori aerei di rimediare alle carenze rilevate nel corso delle ispezioni;
- l'insufficiente capacità delle autorità competenti per la sorveglianza di un vettore aereo a svolgere correttamente tale compito.

Per l'inserimento di un vettore aereo nel suddetto elenco, la Commissione può agire su richiesta di uno Stato Membro o su propria iniziativa, in base alle informazioni raccolte dai propri servizi, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), dagli Stati Membri o dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Qualora, invece, un vettore aereo ritenga di dover essere rimosso dalla lista, potrà rivolgersi alla Commissione o a uno Stato membro provando di rispettare nuovamente le norme di sicurezza. Successivamente, il comitato di esperti per la sicurezza aerea esaminerà gli elementi di prova forniti e sulla base del parere formulato dal Comitato, la Commissione adotterà una decisione finale.

I viaggiatori, hanno il **diritto** secondo la legislazione europea, **di essere informati circa l'identità della compagnia aerea con cui volano**, sia nel caso che si tratti di un volo da/verso un aeroporto comunitario, o che sia un volo di collegamento nel corso di un viaggio che inizi o termini nell'UE. Nel caso, poi, in cui la compagnia cambi, il passeggero deve essere informato dell'identità del nuovo operatore alla prima occasione utile.